



che con verbale sopra indicato veniva irrogata la sanzione amministrativa di euro 291,00, con facoltà di effettuare entro cinque giorni il pagamento per un importo ridotto pari ad euro 218,70; che il giorno della scadenza era festivo (notifica 7 settembre 2021: domenica 12 settembre 2021), il termine per effettuare il pagamento risultava prorogato ex lege al primo giorno seguente non festivo, ossia lunedì 13 settembre 2021; che in data 13 settembre 2021 [REDACTED] provvedeva al versamento dell'importo ridotto pari ad euro 218,70. In data 27 dicembre 2025 gli veniva, tuttavia, notificata da parte del concessionario per la riscossione per il comune di Vercelli, Maggioli Tributi s.p.a., l'ingiunzione di pagamento, oggetto della presente opposizione. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto di riscossione perché ha tempestivamente provveduto al pagamento, entro i termini previsti dall'art. 202, co. 1, C.d.S.; ha inoltre chiesto la condanna alle spese di giudizio, specificando di aver inoltrato, in data 30 dicembre 2025, al Comune di Vercelli, a mezzo P.E.C., istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di ingiunzione di pagamento, finalizzata ad evitare il presente contenzioso ma che l'istanza rimaneva priva di riscontro. L'Ente convenuto non contesta nel merito l'opposizione, ma in punto spese di giudizio ha dedotto quanto segue: il dato che il Corpo di Polizia Locale ha trovato inserito nel proprio sistema informatico di gestione delle violazioni è un dato che non viene immesso da parte del personale del Comando ma da parte del personale della ditta affidataria del servizio di outsourcing che opera presso la sede centrale della ditta stessa, ove convergono tutte le ricevute delle notifiche eseguite ed ivi vengono inserite a sistema da parte del personale all'uopo individuato. Sulla base dei dati inseriti a sistema da parte del personale della sede centrale, il Corpo lavora gli atti che il sistema stesso gli restituisce come "irregolari" es. pagamenti parziali, rata di rateizzazione non pagata, ecc. Appare, dunque, di tutta evidenza, che sulla base del dato inserito a sistema, il Corpo abbia operato con dovuta regolarità e diligenza provvedendo ad inviare, peraltro tempestivamente (in data 8/10/2021), richiesta di pagamento integrativo. Se il ricorrente avesse riscontrato, altrettanto diligentemente, tale richiesta, l'anomalia sarebbe emersa immediatamente e tutto il successivo iter si sarebbe potuto risparmiare. E ciò anche qualora il ricorrente avesse riscontrato il cd. "ULTIMO AVVISO" inviatogli in data 3/3/2025; che solo in data 30 dicembre 2025 il ricorrente ha provveduto ad inviare, tramite PEC, una richiesta di annullamento; richiesta inviata al Comune di Vercelli, ma non anche ad M.T. S.p.A. quale ditta

emittente l'ingiunzione di pagamento. In punto spese deve essere considerato:- da un lato l'irrilevanza della procedura seguita dall'Ente e l'affidamento di parte delle verifiche ad una ditta esterna e alla pacifica circostanza che l'ingiunzione opposta è stata emessa e notificata in assenza dei presupposti di legge e di fatto, per cui l'atto deve essere annullato;- peraltro non si può trascurare l'inerzia del ricorrente e la circostanza che il medesimo avrebbe potuto inoltrare la P.E.C. 30/12/2025 anche alla M.T. S.p.A. che aveva emesso il provvedimento. Per le considerazioni sopra svolte appare equo dichiarare la parziale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti, nella misura del 50% e condannare l'amministrazione resistente alla rifusione della restante quota. Le spese del presente giudizio vengono liquidate nel complessivo importo di euro 358,00 di cui 315,00 per compenso professionale ed euro 43,00 per C.U.; la quota a carico della parte convenuta sarà pertanto di euro 179,00 per compensi professionali, euro 21,50 per C.U.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

Visto l'art. 7 del Decreto legislativo del 1° settembre 2011 n. 150;

Accoglie il ricorso, annullando l'ingiunzione di pagamento della Maggioli Tributi s.p.a., n. 3406/2025 del 10 dicembre 2025 relativa al Verbale di contestazione nr. 543U/2021/V del 20 agosto 2021, ad ogni effetto di legge.

Compensa nella misura del 50% tra le parti le spese del presente giudizio, condannando il Comune di Vercelli alla rifusione del restante 50% a favore del ricorrente, che liquida in euro 179,00 per compensi professionali, euro 21,50 per C.U. oltre 15 % spese generali forf. CPA e IVA, se dovuta, ai sensi di legge.

Così deciso in VERCELLI il 25-05-2026.

*Il Giudice di Pace*

dott. RUGGERO ORGERO